



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 25.11.1996
COM(96) 597 def.

96/0284 (ACC)
96/0285 (ACC)

**Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio
di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra,
entrato in vigore il 1 febbraio 1995, per quanto riguarda le esportazioni
di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica ceca nelle Comunità europee**

96/0284 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica
ceca nelle Comunità europee per il periodo compreso tra il 1 gennaio
ed il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo) 96/0285 (ACC)

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

L'obiettivo del sistema di duplice controllo è quello di migliorare la trasparenza ed evitare le possibili deviazioni degli scambi. Esso si basa sulla disposizione dell'accordo europeo CE-Repubblica ceca¹ che permette alle Parti di introdurre una procedura amministrativa il cui scopo è quello di fornire tempestivamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali. Le Parti hanno deciso di istituire questo sistema nel 1996 per quanto riguarda alcuni prodotti di acciaio CECA e CE con decisione n. 2/96² del Consiglio di associazione. Il regolamento (CE) n. 790/96³ del Consiglio fissa la corrispondente normativa di attuazione per quanto riguarda la Comunità.

Durante la riunione del 18 ottobre 1996, il gruppo di contatto ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione di prorogare il sistema di duplice controllo, con alcune modifiche, per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1997.

Le proposte allegate hanno quindi l'obiettivo di prorogare la decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione e il regolamento (CE) n. 790/96 del Consiglio, con alcune modifiche, per il periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1997.

¹ GU n. L 360 del 31.12.1994, pag. 12.

² GU n. L 133 del 4.6.1996, pag. 16.

³ GU n. L 108 del 1.5.1996, pag. 12.

**Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio
di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra,
entrato in vigore il 1 febbraio 1995, per quanto riguarda le esportazioni
di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica ceca nelle Comunità europee**

96/0284 (ACC)

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 113 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, entrato in vigore il 1 febbraio 1995¹, si è riunito il 18 ottobre 1996 per discutere dell'andamento delle importazioni di prodotti CECA e CE dalla Repubblica ceca nella Comunità e ha riconosciuto la necessità di trovare soluzioni appropriate a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 dell'accordo onde evitare di compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi;

considerando che il gruppo di contatto ha quindi deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 104 dell'accordo di prorogare, per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1997, il sistema di duplice controllo instaurato con decisione n. 2/96² del Consiglio di associazione;

considerando che le Parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti di acciaio tra la Comunità e la Repubblica ceca;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per entrambe le Parti che perturba meno il funzionamento dell'accordo è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CECA e CE tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1997,

¹ GU L 360 del 31.12.1994, pag. 12.

² GU L 133 del 4.6.1996, pag. 16.

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica ceca nelle Comunità europee, in particolare la proroga del sistema di duplice controllo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Progetto di
Decisione n./96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee
ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra

relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio CECA e CE
dalla Repubblica ceca verso le Comunità europee per il periodo compreso
tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice
controllo istituito con decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione)

(96/..../CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, entrata in vigore il 1 febbraio 1995¹, si è riunito il 18 ottobre 1996 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo la proroga, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1997, del sistema di duplice controllo istituito nel 1996 con decisione n. 2/96² del Consiglio di associazione, inserendo alcune modifiche;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo istituito con decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1996 resta in vigore nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1997, fatte salve le modifiche alla decisione di cui all'articolo 2. Nel preambolo e nei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 1 della decisione, i riferimenti al periodo 1 gennaio-31 dicembre 1996 sono quindi sostituiti dalla dicitura "1 gennaio-31 dicembre 1997". Il paragrafo 4 dell'articolo 1 è soppresso.

¹ GU n. L 360 del 31.12.1994, pag. 12.

² GU n. L 133 del 4.6.1996, pag. 16.

Articolo 2

1. All'articolo 2 della decisione, la prima frase del paragrafo 2 viene modificata come segue:

"La Comunità si impegna a fornire alle autorità ceche informazioni statistiche precise sui documenti di importazione rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti di esportazione rilasciati dalle autorità ceche ai sensi dell'articolo 1."

2. L'allegato I è sostituito dal testo allegato alla presente decisione.
3. All'allegato III è effettuata la seguente modifica: cancellare "Export Licence" ed inserire "Export Document".
4. Il paragrafo 3 dell'allegato IV è così modificato:

"I documenti di esportazione valgono sei mesi dalla data del rilascio".

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa si applica a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Fatto a

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

ALLEGATO
ALLEGATO I
REPUBBLICA CECA

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo (1997)

<i>Lamiere grosse</i>	<i>Vergelle</i>
(esclusi codici ex-NC)	7213 10 00
7208 40 10	7213 20 00
7208 51 30	7213 91 10
7208 51 50	7213 91 20
7208 51 91	7213 91 41
7208 51 99	7213 91 49
7208 52 91	7213 91 70
7208 52 99	7213 91 90
7208 54 10	7213 99 10
7208 90 10	7213 99 90
7208 90 90	
	7221 00 10
	7221 00 90
<i>Prodotti laminati a freddo</i>	7227 10 00
	7227 20 00
7209 15 00	7227 90 10
7209 16 90	7227 90 50
7209 17 90	7227 90 95
7209 18 91	
7209 18 99	
7209 25 00	
7209 26 90	<i>Ghisa ematite</i>
7209 27 90	
7209 28 90	7201 10 19
7211 23 10	
7211 23 51	
7211 29 20	<i>Profilati</i>
	7216 31 11
	7216 31 19
	7216 31 91
	7216 31 99
	7216 32 11
	7216 32 19
	7216 32 91
	7216 32 99
<i>Nastri laminati a caldo</i>	
7211 14 10	
7211 14 90	
7211 19 20	
7211 19 90	
7212 60 91	
7220 11 00	<i>Tubi saldati</i>
7220 12 00	
7220 90 31	Voce NC-7306 completa
7226 19 10	
7226 20 20	
7226 91 10	
7226 91 90	
7226 99 20	

DICHIARAZIONE COMUNE

Nel quadro della decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione, prorogata con decisione n. .../96 del Consiglio di associazione, la Comunità e la Repubblica ceca hanno dichiarato che, su richiesta dei produttori di prodotti soggetti a duplice controllo, si informeranno immediatamente di qualsiasi problema connesso all'applicazione della decisione e ai prodotti contemplati che richieda consultazioni a norma dell'articolo 3.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CE) N°/96 DEL CONSIGLIO

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica
ceca nelle Comunità europee per il periodo compreso tra il 1 gennaio
ed il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo) 96/0285 (ACC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1 febbraio 1995¹ è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra;

considerando che le Parti hanno deciso, con decisione n./96² del Consiglio di associazione, di prorogare, previa introduzione di alcune modifiche, il sistema di duplice controllo istituito con decisione n. 2/96³ per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1997;

considerando che è quindi necessario prorogare la normativa comunitaria di attuazione introdotta con regolamento (CE) n. 790/96⁴ del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 790/96 del Consiglio resta in vigore nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1997, ai sensi delle disposizioni della decisione n./96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, previa introduzione delle modifiche al regolamento citato di cui all'articolo 2. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento, i riferimenti al periodo 1 gennaio-31 dicembre 1996 sono sostituiti dalla dicitura "1 gennaio-31 dicembre 1997". Il paragrafo 4 dell'articolo 1 è soppresso.

¹ GU n. L 360 del 31.12.1994, pag. 12.

² Cfr. pag. ... della Gazzetta ufficiale.

³ GU n. L 133 del 4.6.1996, pag. 16.

⁴ GU n. L 108 del 1.5.1996, pag. 12.

Articolo 2

1. L'allegato I è sostituito dal testo allegato al presente regolamento.
2. All'allegato II è effettuata la seguente modifica: cancellare "Export Licence" ed inserire "Export Document".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO
ALLEGATO I
REPUBBLICA CECA

Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1997)

<i>Lamiere grosse</i>	<i>Vergelle</i>
(esclusi codici ex-NC)	7213 10 00
7208 40 10	7213 20 00
7208 51 30	7213 91 10
7208 51 50	7213 91 20
7208 51 91	7213 91 41
7208 51 99	7213 91 49
7208 52 91	7213 91 70
7208 52 99	7213 91 90
7208 54 10	7213 99 10
7208 90 10	7213 99 90
7208 90 90	
	7221 00 10
	7221 00 90
<i>Prodotti laminati a freddo</i>	7227 10 00
	7227 20 00
7209 15 00	7227 90 10
7209 16 90	7227 90 50
7209 17 90	7227 90 95
7209 18 91	
7209 18 99	
7209 25 00	
7209 26 90	<i>Ghisa ematite</i>
7209 27 90	
7209 28 90	7201 10 19
7211 23 10	
7211 23 51	
7211 29 20	<i>Profilati</i>
	7216 31 11
	7216 31 19
<i>Nastri laminati a caldo</i>	7216 31 91
	7216 31 99
7211 14 10	7216 32 11
7211 14 90	7216 32 19
7211 19 20	7216 32 91
7211 19 90	7216 32 99
7212 60 91	
7220 11 00	<i>Tubi saldati</i>
7220 12 00	
7220 90 31	Voce NC 7306 completa
7226 19 10	
7226 20 20	
7226 91 10	
7226 91 90	
7226 99 20	

ISSN 0254-1505

COM(96) 597 def.

DOCUMENTI

IT

11 02 10 12

N. di catalogo : CB-CO-96-593-IT-C

ISBN 92-78-11673-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo